

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2012 -

Criteri e modalita' per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei redditi e per la messa a disposizione di ulteriori dati al fine di favorire la partecipazione all'attivita' di accertamento. nonche' modalita' di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2012

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Pubblicazione dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni

Articolo 2

Art. 2 Ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 28 luglio 2012

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 recante "Partecipazione dei comuni all'accertamento";

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato approvato il "Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 2 del 16 giugno 2004, recante "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici";

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 recante "Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale" ed in particolare il comma 1, che attribuisce agli stessi una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso;

Vista la deliberazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali 19 aprile 2007, n. 17 recante "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali";

Visto l'art. 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed, in particolare, il comma 1, che revisiona la disciplina della partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo, nonché i commi 4 e 5 che modificano rispettivamente, l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e l'art. 1 del decreto-legge n. 203 del 2005;

Visto il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 2 marzo 2011, n. 88 recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";

Visto l'art. 2, comma 10, lettera b) del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, che ha previsto l'innalzamento al 50 per cento della quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, da attribuire ai predetti enti in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo;

Visto l'art. 2, comma 10 lettera c) del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria;

Visto l'art. 1, comma 12-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" che al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, ha previsto, per gli anni 2012, 2013, e 2014, l'innalzamento al 100 per cento della quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni di cui all'art. 2, comma 10, lettera b) del citato decreto legislativo n. 23 del 2011;

Visto l'art. 1, comma 12-ter, lettera e), del citato decreto legge n. 138 del 2011, il quale modifica l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 con l'aggiunta di un ulteriore comma nel quale si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la

pubblicazione sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei redditi, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito; con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la massima riservatezza;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui all'[art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), nella seduta del 22 maggio 2012 ;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Pubblicazione dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni

In vigore dal 28 luglio 2012

1. I dati delle dichiarazioni di cui all'[art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) sono statisticamente elaborati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze che, tramite la piattaforma informatica "Portale Federalismo Fiscale", annualmente mette a disposizione dei comuni i principali dati aggregati relativi ai soggetti residenti nel proprio territorio di competenza.

2. Al fine di consentire ai comuni la pubblicazione sul proprio sito dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui all'[art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), nella piattaforma informatica di cui al comma 1, il Dipartimento delle finanze metterà annualmente a disposizione dei comuni, un sottoinsieme di tabelle contenenti dati statistici aggregati riferiti esclusivamente alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, costruite nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della privacy di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), recante "Codice in materia di protezione dei dati personali". Il rischio di identificazione dei soggetti è valutato, in base a quanto previsto dagli articoli [4, comma 1](#), lett a) e [5, comma 1](#), lettera a) e b) dell'allegato A. 4. al citato [decreto legislativo n. 196/2003](#), concernente "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per scopi statistici e scientifici".

Le tabelle di cui al presente comma sono organizzate per classi di reddito e contengono informazioni sulle principali categorie di reddito dichiarato e sulle principali variabili per la determinazione dell'imposta. Prima di procedere alla pubblicazione sul proprio sito, i comuni segnalano, comunque, al Dipartimento delle Finanze, in base alla propria conoscenza del territorio, eventuali casi di evidente rischio di identificazione dei soggetti.

3. I dati aggregati di cui al presente decreto non possono essere oggetto di comunicazione al di fuori delle modalità ivi previste.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni

In vigore dal 28 luglio 2012

1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione, attraverso il portale PUNTO FISCO e nel rispetto delle previsioni delle convenzioni di cooperazione informatica già attive con i comuni, le informazioni riguardanti gli esiti delle segnalazioni qualificate trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'[art. 1 del decreto - legge 30 settembre 2005, n. 203](#) e dell'[art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600](#), nonché le ulteriori informazioni che verranno determinate, di concerto con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), con successivo provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate di cui all'[art. 2, comma 10, lettera c\) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#).

[Torna al sommario](#)